

Condominio minimo e approvazione delibera assembleare di nomina dell'amministratore

Data: Invalid Date | Autore: Avv.Express Anna Maria Cupolillo



REGGIO CALABRIA, 17 AGOSTO – Qualora il Condominio sia costituito da soli due condomini titolari di quote diseguali e si debba procedere all'approvazione della delibera assembleare avente ad oggetto la nomina dell'amministratore condominiale, è richiesta, sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ai sensi dell'art. 1136, comma 2, c.c.. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 16337/2020, depositata il 30 luglio.

Il caso. La Corte d'Appello distrettuale respingeva il gravame proposto da una condoina contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale competente che aveva rigettato l'impugnazione della delibera assembleare di nomina dell'amministratore del Condominio minimo, avente due soli partecipanti seppur di quote diseguali, essendo maggiore la quota dell'altra condoina (pari a 691,72 millesimi). Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante la deduzione della mancata verbalizzazione della dichiarazione di voto contrario della condoina, circostanza peraltro confermata della registrazione audio dell'assemblea che era stata trascritta e depositata, essendo comunque validamente approvata la delibera col voto favorevole della condoina di maggioranza. La Corte d'appello distingueva fra situazioni in cui i due partecipanti ad un Condominio minimo fossero titolari di quote eguali o di quote di diverso valore, ritenendo comunque inapplicabile l'art. 1136 c.c.. I giudici

di secondo grado avevano tuttavia confermato l'irrilevanza dell'allontanamento volontario della condoina dall'assemblea, essendo la stessa titolare di una quota minoritaria.

Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per cassazione. La ricorrente sostanzialmente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1136 c.c. e l'erronea applicazione degli artt. 1105, 1106 e 1139 c.c., trattandosi, nella specie, di Condominio minimo con quote non paritarie.

In particolare, la Suprema Corte affermava che <>

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/condominio-minimo-e-approvazione-delibera-assembleare-di-nomina-dellamministratore/122483>

